

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

nell'interesse della Dottoressa **Veronica Bianchini** (C.F. BNC VNC 74S70 H501S), elettivamente domiciliata in Roma, Via B. Blumenstihl n. 71, presso lo studio dell'Avv. Stefano Martinelli (C.F. MRT SFN 66S27 H501J - telefax 06.32111381 - PEC stefanomartinelli@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende, per delega apposta in calce al presente atto,

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.,

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione**, in persona del rappresentante legale p.t.,

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del rappresentante legale p.t.,

e nei confronti

della Dottoressa **Simona Caria**,

della Dottoressa **Laura Baiocco**,

per l'annullamento – previa sospensione

- della nota DDG n. 388 del 21.07.17 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché della graduatoria generale di merito per la Scuola dell'Infanzia, ad essa allegata, predisposta a seguito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria indetto con decreto prot. 105 datato 23.02.16 del MIUR, nella parte in cui ha valutato i titoli della ricorrente

con 12,5 punti, collocandola al 290° posto;

- per quanto possa occorrere, del verbale di valutazione della Commissione giudicatrice del suddetto concorso, di estremi sconosciuti, relativo all'attribuzione del punteggio riferito ai titoli della ricorrente;
- di ogni altro atto a questi annesso, connesso e/o consequenziale.

* * *

Fatto

1.- Con decreto prot. 105 del 23.02.16, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - per il tramite del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – ha indetto un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria (cfr. doc. 1).

L'art. 2 di detto decreto ha specificato il numero dei posti da destinare al concorso indetto su base regionale, il successivo art. 3 ha indicato i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, mentre l'art. 4 ha disciplinato i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

1.1.- Con decreto prot. 94 del 23.02.16 il MIUR ha indicato i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, specificando i relativi punteggi da assegnare ai candidati (cfr. doc. 2).

2.- La Dottoressa Veronica Bianchini ha inoltrato regolare domanda di partecipazione al concorso per docenti della scuola dell'infanzia per la Regione Lazio, evidenziando, con specifico riferimento ai titoli in suo possesso, di aver conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria (VO – Infanzia, votazione 110/110), due lauree in Lingue e Lettere

rature Straniere (VO – Storico Culturale, Lingua Inglese, votazione 110/110 con lode e VO – Indirizzo Traduzione, Lingue Inglese e Spagnolo, votazione 110/110 con lode) nonché un *master* di primo livello in Localizzazione / Traduzione per l'Informatica (cfr. doc. 3).

2.1.- All'esito delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, la ricorrente si è collocata dapprima al 539° posto della graduatoria concorsuale e poi, a seguito di specifica rettifica di detto provvedimento, al 290° posto, avendo ricevuto un totale di 80,5 punti, di cui 28 punti per la prova scritta, 40 punti per la prova orale e 12,5 punti per i titoli (cfr. doc. 4).

3.- Tuttavia, la ricorrente, poiché ritiene che la valutazione dei suoi titoli sia errata e penalizzante, si vede costretta a proporre il presente ricorso per i seguenti motivi di

Diritto

- I -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO (DECRETO MINISTERIALE 94/16 CIT. E DECRETO MINISTERIALE 105/16 CIT.); ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITA' DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE.

1.- Come anticipato nella parte di fatto, la Dottoressa Bianchini si è collocata al 290° posto della graduatoria finale dei docenti della scuola dell'infanzia per la Regione Lazio (su 567 posti utili), avendo ottenuto un totale di 80,5 punti, di cui 68 per le prove scritte ed orali nonché 12,5 punti per i titoli (cfr. doc. 4).

Tuttavia, la valutazione dei titoli conseguiti dalla ricorrente risulta errata per la inadeguata valutazione dei diploma di laurea conseguiti dal-

la istante: difatti, come ci si accinge ad illustrare, alla Dottoressa Bianchini dovevano essere attribuiti 14,5 punti per i titoli menzionati nella sua domanda di partecipazione e pertanto avrebbe dovuto essere collocata al 190° posto della graduatoria concorsuale. Al riguardo valgono le considerazioni che seguono.

1.1.- L'art. 3 del decreto 105/16 ha individuato il requisito di ammissione alla procedura concorsuale nel titolo di abilitazione all'insegnamento per i posti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, indicando tre categorie di soggetti ammessi a partecipare alla selezione, ovvero:

- i candidati in possesso della laurea in Scienze della Formazione Primaria. ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della legge 107/2015 e dell'art. 6, comma 1, della legge 169/2008;
- i candidati in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998);
- i candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero equivalenti rispetto a quelli sopra menzionati.

1.2.- La suddetta previsione della *lex specialis* è parimenti contenuta nella tabella (A) di ripartizione del punteggio dei titoli di cui al citato decreto 94/16 del MIUR, ove è prevista l'attribuzione di 10 punti da attribuire al titolo di accesso, di cui (max) 5 punti sono riservati alla abilitazione specifica e rapportati alla votazione conseguita dal candidato con il diploma scolastico o di laurea (cfr. riquadro A.1.1) e 5 punti ulteriori (<< ... *in aggiunta* ...>>) sono riconosciuti ai concorrenti che hanno conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria ed a quelli che hanno conseguito all'estero altra laurea magistrale riconosciuta dal MIUR (cfr. riquadro A.1.2).

1.3.- Dunque, in considerazione delle suddette disposizioni concorsuali, alla ricorrente sono stati attribuiti 10 punti, avendo la Dottressa Bianchini conseguito il diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria con il massimo dei voti e dovendo essere valutato detto titolo con il massimo punteggio sia per la valutazione della abilitazione specifica, sia per il punteggio specifico riconosciuto in aggiunta per tale diploma di laurea, essendo detto titolo maggiormente qualificante rispetto al diploma di scuola superiore dell'istituto magistrale, in osservanza delle citate disposizioni della *lex specialis* del concorso che ricalcano quanto disposto dall'art. 1, comma 114, della legge 107/2015.

2.- Per contro, l'attribuzione dei punteggi di cui alla tabella B del decreto 94/16 relativi ai titoli professionali culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso (max. 10 punti) risulta errata per difetto.

Invero, ai sensi del riquadro B.1.2 per ogni "*diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese*" a ciascun candidato dovevano essere attribuiti 2 punti (indipendentemente dal voto di laurea), mentre ai sensi del riquadro B.5.2 per ogni "*diploma di laurea, laurea specialistica, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello*" a ciascun candidato dovevano essere attribuiti ulteriori 2 punti (anche in questo caso, indipendentemente dal voto di laurea).

Inoltre, secondo il riquadro B.5.8, per ciascun master universitario di I o II livello a ciascun candidato dovevano essere attribuiti 0,50 punti.

2.1.- Come si è già evidenziato nella parte di fatto, la ricorrente ha indicato nella propria domanda di partecipazione di aver conseguito, oltre al titolo abilitativo (laurea in Scienze della Formazione Primaria), due lauree, una in Lingue e Letterature Straniere (VO – Indirizzo Storico Cul-

turale, Lingua Inglese) e l'altra in Lingue e Letterature Straniere (VO – Indirizzo Traduzione, Lingue Inglese e Spagnolo), nonché un master di primo livello in Localizzazione (Traduzione per l'Informatica), e pertanto per il parametro B andavano riconosciuti 4,5 punti.

3.- I provvedimenti impugnati meritano di essere riformati con l'attribuzione dei punti negati ingiustamente alla Dottoressa Bianchini, alla quale dovevano essere attribuiti **14,5 punti** per i titoli, di cui 5 punti per l'abilitazione specifica conseguita con il massimo dei voti (cfr. punto A.1.1 del doc. 2 cit.), 5 punti per la laurea in SFP (cfr. punto A.1.2 del doc. 2 cit.), 2 punti per la laurea in Lingue e Letterature Straniere, VO – Indirizzo Storico Culturale, Lingua Inglese (cfr. punto B.1.2 e/o B.5.2 del doc. 2 cit.), 2 punti per la laurea in Lingue e Letterature Straniere, VO – Indirizzo Traduzione, Lingue Inglese e Spagnolo (cfr. punto B.1.2 e/o B.5.2 del doc. 2 cit.) e 0,50 punti per il master di primo livello in Localizzazione - Traduzione per l'Informatica (cfr. punto B.5.8 del doc. 2 cit.).

In definitiva, tutto concorre per la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati e il conseguenziale obbligo della Amministrazione di procedere alla rivalutazione dei titoli della ricorrente allegati alla sua domanda di partecipazione per il concorso *de quo*.

* * *

Istanza di sospensione

Da quanto sin qui esposto, si ritiene di poter affermare la sussistenza di motivi che comprovano la fondatezza del ricorso, considerata la gravità delle ragioni addotte.

E' del pari evidente la presenza del *periculum in mora*, atteso il danno grave e irreparabile che la ricorrente viene a subire per essere stata ingiustamente retrocessa nella graduatoria concorsuale dalla postazione 190 alla postazione 290, circostanza questa che ritarda sensibilmente – se non preclude - la chiamata in servizio della Dottoressa

Bianchini.

Da ultimo, sia consentito evidenziare che, in considerazione della evidente fondatezza delle censure sollevate nel presente ricorso, nemmeno può essere sottovalutato il grave pregiudizio economico che graverebbe sulla Amministrazione, nel caso in cui la ricorrente dovesse essere costretta a proporre, con autonomo giudizio, domanda di risarcimento sottesa al ristoro dei danni tutti subiti per la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * *

Per tutte le suesposte ragioni si chiede, per quanto di ragione, l'annullamento - previa sospensione dei provvedimenti indicati in epigrafe nonché la declaratoria dell'obbligo della P.A. di procedere alla rivalutazione dei titoli della Dottoressa Veronica Bianchini con conseguente adeguamento e/o riedizione della graduatoria del concorso *de quo*. Con vittoria delle spese di lite e rimborso del contributo unificato.

* * *

Ai sensi della normativa vigente, si dichiara che la presente controversia è inerente la materia del pubblico impiego e che la ricorrente, avendo un reddito inferiore a quello indicato dall'art. 76 del DPR 115/2002, ha diritto a versare il contributo unificato nella misura ridotta pari ad euro 325,00.

Con osservanza

Roma lì 14 settembre 2017

(Avv. Stefano Martinelli)